

**CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**  
**(RC PATRIMONIALE)**

N. \_\_\_\_\_

**STIPULATA TRA**



**AMAM SPA**  
AZIENDA MERIDIONALE  
ACQUE MESSINA

**E**

**La Compagnia Assicuratrice** \_\_\_\_\_

**Agenzia di** \_\_\_\_\_

Dalle ore 24:00 del	31.05.2020
Alle ore 24:00 del	31.05.2023
Rateazione	annuale

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE  
 DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”. Ciò significa che la polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che gli errori / omissioni da cui originino i sinistri oggetto della copertura abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o al massimo entro il periodo precedente specificato in contratto (retroattività) Si vedano le definizioni che seguono.*

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	il <b>Contraente</b> , compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
<b>Assicuratori:</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
<b>Broker</b>	La Consulbrokers SpA, specificamente incaricata dal <b>Contraente</b> della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica della <b>polizza</b> , per tutto il tempo della durata della <b>polizza</b> stessa, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni del contratto assicurativo.
<b>Contraente:</b>	l'organismo della <b>Pubblica Amministrazione</b> che contrae questa assicurazione.
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Ente di Appartenenza:</b>	l'Ente facente parte della <b>Pubblica Amministrazione</b> con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.
<b>Franchigia:</b>	parte del danno indennizzabile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Dipendente:</b>	ognuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppo categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del <b>Contraente</b> , anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del <b>Contraente</b> che dirige/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudostatico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il <b>Contraente</b> che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della <b>Pubblica Amministrazione</b> .
<b>Durata del Contratto:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.

<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	se la <b>Durata del Contratto</b> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <b>Periodo di Assicurazione</b> coincide con tale durata. In caso contrario, il <b>Periodo di Assicurazione</b> corrisponde separatamente ad ciascuna annualità della <b>Durata del Contratto</b> , distinta dalla precedente ed alla successiva annualità. Il primo <b>Periodo di Assicurazione</b> ha effetto alla data e all’ora d’inizio della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Polizza /Contratto assicurativo:</b>	il documento che prova l’ <b>Assicurazione</b> .
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dall’ <b>Assicurato</b> agli <b>Assicuratori</b> .
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull’ <b>Assicurato</b> in funzione dell’esercizio da parte di taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del C.C.e dell’art. 28 della Costituzione, per <b>Perdite Patrimoniali</b> arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante su taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> , abbia cagionato una <b>Perdita Patrimoniale</b> all’ <b>Assicurato</b> , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla <b>Pubblica Amministrazione</b> o allo Stato.
<b>Responsabilità Amministrativa Contabile:</b>	la <b>Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.</b>
<b>Scheda di Copertura:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando l’ <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per <b>Danni</b> in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per <b>Responsabilità Amministrativa</b> .

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### Art. 2 – Altre assicurazioni

Fermi restando i **Massimali** e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri **Assicuratori** essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l'**Assicurato** è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'**Assicurato** non paga i **premi** o le rate di **premio** successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Effettuato il pagamento, l'**Assicurazione** verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei **sinistri** di cui il **Contraente** fosse venuto a conoscenza nel periodo di scopertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati agli **Assicuratori** per il tramite del **Broker**, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti degli **Assicuratori**. Gli **Assicuratori** riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al **Broker** è liberatorio per il **Contraente**, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

### Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898C.C.).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art.1897C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è una assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l’omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell’**Assicurato** all’**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l’**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l’assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l’**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### **Art. 7.bis – Informazioni sinistri**

Gli **Assicuratori**, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, si impegnano a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato Excel tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Il n. attribuito al sinistro
- Data e luogo di accadimento
- Data del (primo) reclamo
- Data dell’apertura di sinistro
- Estremi identificativi del reclamante
- Tipo di evento ed annotazioni sui profili di responsabilità dei soggetti assicurati
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
  - a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_ per l’importo di € \_\_\_\_\_ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € \_\_\_\_\_);
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € \_\_\_\_\_). Se disponibile, precisare anche l’importo richiesto da controparte;
  - d) se è radicato il contenzioso legale o meno.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale. Gli Assicuratori dovranno, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. Gli Assicuratori terranno conto, nella formulazione degli importi da appostare a riserva o da stimare, delle deduzioni ottenute dal Contraente, motivando opportunamente in caso di adozione di diverso importo ed informando contestualmente il Contraente stesso. La trasmissione del report sinistri aggiornato è condizione essenziale per l’eventuale esercizio del diritto di recesso anticipato.

#### **Art. 8–Durata e Cessazione del contratto**

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

In ogni caso gli Assicuratori, se richiesto dal Contraente, si impegnano a concedere una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara per il futuro rinnovo. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell’eventuale proroga (se previste).

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle

parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

**Art. 9– Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

**Art. 10– Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 13 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

**Art. 15 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

**Art. 16 – Legittimazione**

La presente polizza viene stipulata dall'Ente Contraente esclusivamente nel proprio interesse. La Pubblica Amministrazione assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Art. 17- Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni e di termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della Pubblica **Amministrazione**, nei casi in cui:

- a) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti** indicati nella **Scheda di Copertura**;
- b) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti** indicati nella **Scheda di Copertura** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'**Assicurato** e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili per colpa grave;
- c) l'**Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei **Dipendenti** indicati nella **Scheda di Copertura** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'**Assicurato** la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti** responsabili; restando inteso e convenuto tra le parti che gli **Assicuratori** saranno obbligati solo e di quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della **Responsabilità Civile** dell'**Assicurato** per fatto commesso da taluno dei suddetti **Dipendenti**, oppure della **Responsabilità Amministrativa** o **Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più soggetti indicati nella **Scheda di Copertura** con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
- d) La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

### Art. 18 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art.17) comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### Art. 19 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'art.17) comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### Art. 20 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella **Scheda di Copertura** indipendentemente dal

numero dei **Dipendenti** coinvolti.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa stabilita nella **Scheda di Copertura** per singolo **Sinistro**.

#### **Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativa:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art.17)che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici** riportati nella **Scheda di Copertura**;
- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti** definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art.28);
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti**, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria,acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato**, salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
- h) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;
- j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;

nonché per i Danni:

- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) (vedere clausole aggiuntive) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **Art. 22 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, a condizione che non siano già noti all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al **Dipendente** licenziato per giusta causa.

### Art. 23– Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (**cinque**) anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza.

Altresì, relativamente al **Dipendente** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (**cinque**) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza.

Per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto dell'art.7).

### Art. 24– Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

### Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art. 28) che segue.

### Art. 26– Cessazione dell' assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'art.28) della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente al **Dipendente** dell'**Assicurato** che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

### Art. 27 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

### Art. 28 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21.b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti** dell'**Assicurato** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali.

### Art. 29 – Sinistri inserie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse esuccessive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art.7) in quanto applicabili.

### **Art. 30– Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più **Dipendenti** dell'**Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

### **Art. 31 - Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art.1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 32 – Copertura a “Secondo Rischio”**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'art. 2) che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”.

Resta fermo quanto disposto all'art. 23) ultimo comma.

### **Art. 33 - Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, ed in seguito denominata anche **Broker**, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza, compreso rinnovi, riforme, adeguamenti o sostituzione della stessa polizza.

La remunerazione del **Broker** è posta a carico degli **Assicuratori** nella misura stabilita nei documenti di gara e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'**Assicurato** al Broker si intenderà come fatta degli **Assicuratori**, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli **Assicuratori**, nel nome e per conto

dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

**Art. 34 – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd’s di Londra**

Fermo restando quanto espresso nell’articolo precedente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd’s di Londra quest’ultimi dovranno indicare il loro corrispondente (coverholder) gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd’s stessi.

Pertanto:

1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Lloyd’s;
2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PERISCRITTO**

**Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claimsmade» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:**

<b>Art. 1</b>	<b>Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Pagamento del premio</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Durata - Cessazione del contratto</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Interpretazione del contratto</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Disciplina del contratto</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Legittimazione</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Assicurazione “claims made” -Retroattività</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Garanzia postuma</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Clausola Broker</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd’s di Londra</b>

**Data**

**Il Contraente/Assicurato**

.....

.....

**CONDIZIONI SPECIALI  
(Sempre Operanti)****1. Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie qualifiche legalmente valide ed abbia seguito i corsi richiesti dalla Legge, la presente copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

“Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del **Decreto Legislativo n. 81/2008** e successive modifiche e/o integrazioni.

“Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la progettazione e /o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del **Decreto Legislativo n. 81/2008** e successive modifiche e integrazioni.

In tali casi sono compresi anche i **Danni Materiali**.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** a rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

**2. Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali**

L'assicurazione è estesa a coprire i **Sinistri** derivanti dalle attività disciplinate dal decreto legislativo sopra menzionato, ove l'Assicurato sia preposto o incaricato della protezione di dati personali ai sensi del decreto stesso.

## APPENDICE 1

### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l’**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l’esclusione di cui all’art. 21.a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

#### 1. DefinizioneAddizionale

**Dipendente Tecnico:** qualsiasi **Dipendente**, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della **Pubblica Amministrazione**, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

#### 2. Clausola addizionale all’art. 17 - “Oggetto dell’Assicurazione”

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all’**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti o omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all’**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

#### 3. Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- b) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) del D.L. n. 163/2006.

#### 4. CondizioniAggiuntive

L’Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) Consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla normativa vigente;
- c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;

- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
  2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato quiprecisato:

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
<b>Esecutore deilavori:</b>	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento ilavori.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo / risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	il D.Lgs.163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Progettista deilavori:</b>	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 di cembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore.
<b>Scheda Tecnica:</b>	la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società / Assicuratore:</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata o massimale:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori.

<b>Durata della Copertura</b>	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa
<b>Scheda:</b>	quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art.132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **Art. 2 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art.8) (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art.1) sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### **Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;

- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

#### **Art. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art.8) (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47) e 48) del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893e 1894 cod.civ.)

#### **Art. 13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod.civ.).

#### **Art. 14 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art.6 (Durata dell'Assicurazione) lett.a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett.b).

#### **Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art.6) (Durata dell’assicurazione) lett.b), l’assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 21 - Foro competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

**Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:**

**DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:**

- Art. 1    Oggetto dell’Assicurazione**
- Art. 5    Rischi esclusi dall’assicurazione**
- Art. 8    Massimale di assicurazione**
- Art. 12   Dichiarazioni**

**DATA**

**L’ASSICURATORE**

**ILCONTRAENTE/ASSICURATO**

.....

.....

.....

**SCHEDA DI COPERTURA**

1. Assicuratori: \_\_\_\_\_
2. Contraente ed Assicurato: A.M.A.M. Spa Azienda Meridionale Acque Messina Spa
3. Attività Dichiarata: gestione servizio idrico integrato del Comune di Messina
4. Periodo di assicurazione: dalle ore 24:00 del \_\_\_\_ alle ore 24:00 del \_\_\_\_\_
5. Massimali:
  - 5.1 massimale per ciascun sinistro: € 3.000.000,00
  - 5.2 massimale aggregato annuo: € 5.000.000,00
6. Franchigia per sinistro: € 10.000,00
7. Retroattività ILLIMITATA
8. Postuma 5 ANNI

**Tabella premi a carico dell’Ente**

N°Assicurati	Categoria

<b>Totale Premio Lordo Annuo €</b>	<b>Netto €</b>	<b>Tasse €</b>
------------------------------------	----------------	----------------

<b>DATA</b>	<b>L’ASSICURATORE</b>	<b>ILCONTRAENTE/ASSICURATO</b>
.....	.....	.....

**Condizioni economiche per l'emissione dei Certificati Merloni**

- Lavori fino a 12 mesi - Tasso sul valore delle opere
- Lavori fino a 24 mesi - Tasso sul valore delle opere
- Lavori fino a 36 mesi - Tasso sul valore delle opere
- Valore massimo per singola opera: Euro
- Costo minimo di ogni certificato: Euro

<b>DATA</b>	<b>L’ASSICURATORE</b>	<b>IL CONTRAENTE/ASSICURATO</b>
.....	.....	.....